

ART. 5- DISPOSIZIONI, CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Il presente titolo abilitativo edilizio, in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.Lgs. 112/98 e del D.P.R. 447/98 come modificato dal D.P.R. 440/2000 in tema di *Sportello Unico per le attività produttive*, procedimento avviato con il n. 2013/394 di pratica, presso la Città di Cuorgnè – Settore Tecnico-SUAP, produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione di lavori, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento unico anzidetto, che sarà emanato dalla Struttura Unica.

Il presente titolo abilitativo edilizio è stato formato con riguardo ai solì aspetti edilizi ed urbanistici, senza previa acquisizione di atti di assenso o di pareri attinenti ad altre materie normativamente tutelate, stante la competenza esclusiva del Responsabile del procedimento unico ad acquisire gli atti e i pareri medesimi ai fini della formazione del provvedimento conclusivo di tale procedimento.

L'originale e tutti gli allegati del presente PERMESSO DI COSTRUIRE vengono trasmessi al Responsabile della Struttura Unica per le Attività Produttive della Città di Cuorgnè – Settore Tecnico- SUAP per i successivi atti di competenza.

- Alla presente concessione è allegato, debitamente vistato, un esemplare di ciascuno dei disegni e degli atti che costituiscono parte integrante del provvedimento, e precisamente:

Tavole nn. 1 – 2 – 3

Valperga, 04/7/2014



IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Arch. Giancarlo SANDRETTO

- per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici è necessaria l'apposita autorizzazione dell'Ufficio Comunale. Le aree e spazi occupati debbono essere restituiti ripristinati allo stato originale, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'Ufficio Comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;
- per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di apposita autorizzazione, rilasciata dall'Ente competente;
- i titolari della concessione, il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni eventuale inosservanza alle norme generali di legge e di regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione;
- per le costruzioni eseguite in difformità dalla concessione trova applicazione la legge 28.02.1985, n° 47;
- il rilascio della concessione non vincola il Comune in ordine ai lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi, regolamenti;
- prima dell'inizio dei lavori il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito lungo il lato prospiciente le vie e gli spazi pubblici; inoltre, dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni:
Ditta concessionaria / Progettisti / Direttori dei lavori / Imprese esecutrici dei lavori / Estremi della presente concessione / Estremi di Provvedimento Autorizzativi Unico rilasciato dal SUAP;
- nel caso di sostituzione dell'impresa o del direttore dei lavori, il titolare della concessione dovrà darne immediata notizia all'Ufficio Tecnico Comunale segnalando i nuovi motivi; In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza;
- dovranno essere osservate, se ed in quanto applicabili tutte le prescrizioni contenute nelle vigenti norme in materia sulle strutture portanti, di sicurezza degli impianti, sul contenimento del consumo energetico, sul superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, sulla prevenzione incendi e sull'inquinamento atmosferico e delle acque a norma delle vigenti leggi e regolamenti comunali;
- l'inizio dei lavori è subordinato a tutte le autorizzazioni e depositi prescritti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, con particolare riferimento alla legge 05.11.1971, n° 1086, alla legge 02.02.1974, n° 64 e alla legge 09.01.1991, n° 10;
- Il Direttore dei lavori è tenuto a comunicare, per iscritto, entro 5 giorni, l'avvenuto inizio lavori;
- l'ultimazione dei lavori deve essere parimenti comunicata al Comune, per iscritto;
- la presente concessione viene rilasciata ed è da ritenersi valida sotto la specifica condizione che i disegni, così come tutti gli elaborati di progetto, corrispondano a verità. In caso contrario essa è da ritenersi nulla ed inefficace.
- nel cantiere dovranno essere conservati a disposizione delle autorità (comunali e non) addette alla vigilanza:
 - il provvedimento autorizzativo unico di cui all'art. 4 del regolamento approvato con D.P.R. 447/98 come modificato ed integrato dal D.P.R. 440/00 e relativi allegati;
 - progetto delle opere in c.a., munito degli estremi di avvenuto deposito presso il Genio Civile o presso il Comune;
 - il progetto dell'isolamento termico e la documentazione relativa all'impianto termico;
- richiedere ed ottenere l'autorizzazione all'abitabilità e/o agibilità, a norma del D.P.R. 22.04.1994, n° 425.

ART. 4- TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE LAVORI

I lavori dovranno essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro UN ANNO dalla data del rilascio del provvedimento autorizzativo unico rilasciato da parte del Responsabile della Struttura Unica della Città di Cuorgnè, Settore Tecnico - SUAP ed ultimati entro TRE ANNI dal loro inizio. L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza del provvedimento. Qualora entro i termini suddetti i lavori non siano stati iniziati od ultimati, il concessionario deve richiedere nuova concessione e/o provvedimento relativamente alla parte non ancora ultimata.



COMUNE DI VALPERGA

PROVINCIA DI TORINO
VIA MATTEOTTI N. 19 – 10087 VALPERGA

TEL. 0124/617146 – 617958
FAX 0124/617627

Email: ufficiotecnico.valperga@ruparpiemonte.it
Email: ufficiotecnico@pec.comunedivalperga.it

N. 1/14

PERMESSO DI COSTRUIRE

per trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale
(a norma del titolo VI della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- Vista la domanda presentata dalla Sig.ra BARETTINI Mirella, residente a Valperga in Borgata Braidacroce n. 12, codice fiscale BRTMLL88E60D208Y, in data 04/01/2014 ed acclarata al protocollo n. 46;
- Vista la documentazione integrativa pervenuta il 05/02/2014 prot. 601 e in data 05/5/2014 prot. 2194;
- Considerato che viene richiesto permesso di costruire per eseguire lavori di **realizzazione struttura ad uso ricovero mezzi agricoli**, da realizzare sul terreno sito in questo Comune e distinto a Catasto al Foglio 14 mappale n. 1218, ubicato in Borgata Braidacroce n. 12;
- Preso atto che il richiedente ha dimostrato di aver titolo, ai sensi di legge, per richiedere la concessione;
- Dato atto che per le predette opere la destinazione d'uso prevista risulta essere la seguente: AGRICOLA;
- Visto il progetto, nonché gli atti allegati alla stessa, presentato in n° 3 copie e redatto dal progettista: Arch. FASSINO Giuliano, con studio a Pont Canavese in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 6, (C.F. FSSGLN76E11L219H);
- Viste: la legge 17 agosto 1942, n° 1150, la legge 06 agosto 1967, n° 765 e la legge 28 gennaio 1977, n° 10 e loro s.m.i.;
- Vista la legge 15.05.1997, n° 127;
- Vista la legge 28.02.1985, n° 47 e s.m.i.;
- Vista la legge 04.12.1993, n° 49.;
- Vista la legge regionale 05 dicembre 1977, n° 56 e s.m.i.;
- Visti i regolamenti comunali di edilizia, igiene e polizia locale e tutte le vigenti disposizioni di legge in materia;

— Visto che il Comune di Valperga è dotato di:

- Variante Generale al P.R.G.C. con annesse N.d.A. approvata con deliberazione G.R. n. 30-13937 del 15.11.2004;
- 1^ Variante parziale al P.R.G.C. (art. 17 – comma 7 – L.R. 56/77) approvata con deliberazione C.C. n. 9 del 16/03/2006;
- 2^ Variante parziale al P.R.G.C. (art. 17 – comma 7 – L.R. 56/77) approvata con deliberazione C.C. n. 19 del 29/06/2006;
- 3^ Variante parziale al P.R.G.C. (art. 17 – comma 7 – L.R. 56/77) approvata con deliberazione C.C. n. 5 del 22/02/2007;
- 4^ Variante parziale al P.R.G.C. (art. 17 – comma 7 – L.R. 56/77) approvata con deliberazione C.C. n. 30 del 09/11/2007;
- 5^ Variante parziale al P.R.G.C. (art. 17 – comma 7 – L.R. 56/77) approvata con deliberazione C.C. n. 25 del 08/10/2008;
- 6^ Variante parziale al P.R.G.C. (art. 17 – comma 7 – L.R. 56/77) approvata con deliberazione C.C. n. 24 del 28/07/2009;
- 7^ Variante parziale al P.R.G.C. (art. 17 – comma 7 – L.R. 56/77) approvata con deliberazione C.C. n. 9 dell'8/03/2010;
- 8^ Variante parziale al P.R.G.C. (art. 17 – comma 7 – L.R. 56/77) approvata con deliberazione C.C. n. 6 del 20/04/2011;
- 9^ Variante parziale al P.R.G.C. (art. 17 – comma 7 – L.R. 56/77) approvata con deliberazione C.C. n.26 del 05/10/2011;
- Regolamento edilizio approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 22/9/2000, pubblicato sul B.U.R. n. 43 del 25/10/2000;

— Visto che l'incidenza e le modalità di applicazione della quota di contributo concessorio commisurata alle spese di urbanizzazione sono state determinate con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 in data 25.06.2013; che l'incidenza e le modalità di applicazione della quota di contributo concessorio commisurato al costo di costruzione sono state a loro volta fissate con deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 07.11.2013;

— Accertato che il richiedente ha titolo, ai sensi di legge, per ottenere la richiesta concessione;

— Visti gli atti istruttori, con particolare riferimento a quelli dell'Ufficio Tecnico Comunale;

— Visto l'atto di vincolo unilaterale di mantenimento alla destinazione agricola (atto notaio Bertani in data 11.11.2013 rep. 112448 racc. 18453);

— Visto il parere favorevole, espresso dalla Commissione Edilizia Comunale, nella seduta del 17/2/2014;

rilascia il presente

PERMESSO DI COSTRUIRE

regolato dalle seguenti norme, prescrizioni e modalità esecutive, la cui inosservanza è sanzionata penalmente dall'art. 20 della Legge 28.02.1985, n° 47 e s.m.i.;

ART. 1 - OGGETTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Alla Sig.ra **BARETTINI Mirella** (c.f. BRTMLL88E60D208Y), residente a Valperga (TO) in Borgata Braidacroce n. 12

è data concessione, nel rispetto delle condizioni di seguito riportate, per eseguire i lavori indicati nelle premesse in conformità agli atti tecnico-progettuali, che allegati alla presente, ne diventano parte integrante e sostanziale, con l'assoluta riserva che sono fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi e l'osservanza piena di ogni Prescrizione di Legge, di Piano Regolatore, di Regolamento Edilizio, di Regolamento di Igiene e Polizia Urbana con le seguenti prescrizioni:

- la struttura dev'essere adibita al ricovero dei mezzi agricoli. Non è consentita la stabulazione di animali;

- ogni onere relativo a modifiche, spostamenti o variazioni di linee elettriche, telefoniche, reti italgas, acquedotti e servizi in genere, ivi comprese le fognature sarà a completo carico del concessionario;

- ad inizio lavori dovranno essere presentati il progetto e la relazione degli impianti (elettrico, ecc...).

ART. 2- PARTECIPAZIONE AGLI ONERI DELL'INTERVENTO

Dato atto che il presente permesso di costruire ha per oggetto la realizzazione di tettoia ad uso ricovero mezzi agricoli, il contributo commisurato all'incidenza degli oneri concessori, determinati ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n° 10/1977, ammonta a complessive €, così suddivise:

- a) quota commisurata all'incidenza delle spese di urbanizzazione €;
- b) contributo sul costo di costruzione €

Concessione gratuita ai sensi dell'art. 9, lettera a), della Legge 10/77 e smi.

ART. 3- PRESCRIZIONI ED AVVERTENZE GENERALI PER IL COMPIMENTO DEI LAVORI

Il concessionario dovrà attenersi a tutte le prescrizioni contenute nella presente concessione, che possono così riassumersi:

- dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- devono esser salvaguardati e rispettati i diritti di terzi nei confronti dei quali questo Comune non assume alcuna responsabilità;
- è assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, ad esclusione dei casi sotto riportati, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge;
- in corso d'opera, mediante Denuncia di Inizio Attività, potranno essere apportate le varianti di cui all'art. 2, comma 60, numero 7, lettera g) della Legge 23.12.1996, n° 662, il quale testualmente recita:
"varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;"

La denuncia di inizio attività, di cui sopra, **non è ammessa** qualora sull'immobile interessato dalla presente concessione, sussistano tutte le seguenti condizioni:

gli immobili interessati **non siano** assoggettati alle disposizioni di cui alle leggi 01.06.1939, n° 1089 - 29.06.1939, n° 1497 e 06.12.1991, n° 394, ovvero a disposizioni immediatamente operative dei piani di valenza di cui all'art. I/bis del D.L. 27.06.1985, n° 312, convertito, con modificazioni, dalla Legge 08.08.1985, n° 431, o della Legge 18.05.1989, n° 183, **non siano** comunque assoggettati dagli strumenti urbanistici a disciplinare espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali; gli immobili interessati siano oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti di pianificazione, nonché di programmazione, immediatamente operative e le trasformazioni progettate non siano in contrasto con strumenti adottati.

Qualora il fabbricato ricada in uno dei casi sopra richiamati, si specifica che per la realizzazione di varianti eseguite in corso d'opera, che dovranno essere autorizzate dal Comune prima dell'ultimazione dei lavori, ci si dovrà attenere a quanto previsto dall'art. 15 della Legge 8.02.1985, n° 47.

Le varianti che comportino modifiche della sagoma, delle superfici utili e delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime e semprechè non si tratti di immobili vincolati ai sensi della legge 01.06.1939, n° 1089 e della legge 29.06.1939 n° 1497, ed inoltre che non riguardino interventi di restauro così come definiti dall'art. 31 lett. C) della legge 05.08.1985, n° 457, dovranno essere preventivamente concesse dal Comune.

- deve evitarsi in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti al luogo dei lavori e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose;